Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 62

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2026.

(Bollettino Ufficiale n. 79, parte prima, del 31.12.2025)

INDICE

PREAMBOLO
CAPO I Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1 Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'articolo 8 della l.r. 45/2013
Art. 2 Contributo aggiuntivo a comuni disagiati
Art. 3 Risorse da attribuire ad ERP Massa Carrara S.p.A. per la realizzazione di trentacinque alloggi nel Comune di Massa
Art. 4 Contributo straordinario alla Società della salute della Valdinievole per la realizzazione dell'edificio da destinarsi a centro residenziale "Dopo di Noi" nel Comune di Larciano
Art. 5 Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti
Art. 6 Contributi straordinari in materia di viabilità
Art. 7 Contributi straordinari per interventi in materia di edilizia e infrastrutture civiche
Art. 8 Contributo straordinario al Comune di Arezzo per intervento di sistemazione di una scarpata
Art. 9 Contributo straordinario al Comune di Calci per la messa in sicurezza e valorizzazione della Piazza Giuseppe Verdi in Castelmaggiore
Art. 10 Contributi straordinari per cimiteri pubblici
Art. 11 Contributi straordinari per illuminazione pubblica
Art. 12 Contributi straordinari per parcheggi
Art. 13 Contributi straordinari per interventi di rigenerazione urbana
Art. 14 Contributi straordinari al Comune di Pontremoli per interventi di rigenerazione urbana
Art. 15 Contributo straordinario al Comune di Fiesole per opere di manutenzione di piazza Etrusca e delle aree limitrofe nella frazione di Compiobbi
Art. 16 Misure urgenti a sostegno del Comune di Larciano colpito dall'evento atmosferico del 17 novembre 2025
Art. 17 Valorizzazione della golena dal tratto d'Arno da Pisa alla foce
Art. 18 Contributi straordinari per interventi di contrasto a movimenti franosi o di messa in sicurezza dagli stessi
Art. 19 Contributo straordinario al Comune di Orbetello per lavori di ripristino delle strutture di protezione della foce armata del canale di Santa Liberata
Art. 20 Contributo straordinario al Comune di San Giovanni Valdarno per lavori sul Cinema-Teatro Bucci
Art. 21 Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
Art. 22 Contributi straordinari per palestre scolastiche
Art. 23 Contributo straordinario per il completamento delle opere relative all'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del Liceo scientifico "A. Vallisneri" di Lucca
Art. 24 Contributo straordinario al Comune di Bagno a Ripoli per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della nuova mensa della Scuola Marconi
CAPO II Disposizioni finali
Art. 25 Copertura finanziaria
Art. 26 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. è opportuno prorogare fino al 2030 l'operatività del fondo per la prestazione di garanzie gestito dalla Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura, che ha assicurato un aiuto concreto a centinaia di nuclei familiari in difficoltà;

2. è opportuno un contributo aggiuntivo di euro 550.000,00 per i comuni per i quali sussistano i presupposti per la concessione del contributo di cui all'articolo 82, comma 2, della l.r. 68/2011;

3. è necessario contribuire al completamento del finanziamento per la realizzazione di interventi sul centro residenziale "Dopo di Noi" e semiresidenziale per persone con disabilità del Comune di Larciano;

4. nella logica di promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, nonché alla luce del principio per cui a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi agli enti locali, è opportuno prevedere una serie di disposizioni finanziarie a sostegno di:
a) interventi in tema di impiantistica sportiva;
b) interventi in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
c) interventi in tema di edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;
d) interventi per la realizzazione di parcheggi pubblici;
e) interventi in materia di beni, istituzioni e attività culturali;
f) interventi in materia di edilizia scolastica.

5. in linea con quanto già avvenuto per precedenti eventi calamitosi, è necessario un contributo straordinario che consenta ai nuclei familiari di Larciano e al Comune medesimo di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti ai danni subiti ai beni immobili danneggiati da una tromba d'aria il 17 novembre 2025;

6. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1
Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'articolo 8 della l.r. 45/2013

1. L'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), è prorogata al 31 dicembre 2030.
2. I rapporti tra la Regione e la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione approvato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina in particolare:
   a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore a sei anni;
   b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;
   c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
   d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
   e) le modalità di rendicontazione alla Regione:
      1) sull'utilizzo del fondo;
      2) delle spese di gestione del fondo, ammesse a rimborso nei limiti dell'ammontare degli interessi maturati sull'investimento del fondo regionale nell'anno di competenza.

Art. 2
Contributo aggiuntivo a comuni disagiati

1. A ciascuno dei comuni che risultino classificati nelle prime undici posizioni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), valevole nell'anno 2026, è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dall'articolo 82, comma 2, della medesima l.r. 68/2011.

2. Ove sussistano i presupposti per la concessione del contributo di cui all'articolo 82, comma 2, della l.r. 68/2011, il contributo aggiuntivo è attribuito in parti uguali, nel limite dello stanziamento complessivo di euro 550.000,00.

3. Nel caso in cui vi siano più comuni con valore dell'indicatore unitario del disagio identico a quello del comune risultante all'undicesima posizione della graduatoria generale, il contributo è concesso anche a detti comuni.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 550.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 3

Risorse da attribuire ad ERP Massa Carrara S.p. A. per la realizzazione di trentacinque alloggi nel Comune di Massa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al soggetto gestore Edilizia residenziale pubblica (ERP) Massa Carrara S.p.A. risorse, fino a un massimo di euro 271.368,00 per l'anno 2026, quale soggetto attuatore dell'intervento destinato alla realizzazione di trentacinque alloggi nel Comune di Massa, ex area Mattatoio, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 marzo 2011 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 271.368,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 028, annualità 2026.

Art. 4

Contributo straordinario alla Società della salute della Valdinievole per la realizzazione dell'edificio da destinarsi a centro residenziale "Dopo di Noi" nel Comune di Larciano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società della salute della Valdinievole un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione dell'edificio da destinare a centro residenziale "Dopo di Noi" e semiresidenziale per persone con disabilità, in via Matteotti n. 282 nel Comune di Larciano.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 5

Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 2.789.800,00, secondo la seguente ripartizione:
   a) al Comune di Poggio a Caiano, fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2026, per lavori di ampliamento ed adeguamento strutturale e sismico, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto dello sport "G. Pacetti";
   b) al Comune di Siena, fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del campo da calcio di via G. Milanesi, mediante sostituzione del manto di gioco in erba artificiale ed altre opere di completamento;
   c) al Comune di Montecatini Val di Cecina, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del campo da tennis esistente nel complesso degli impianti sportivi ubicati nella frazione di Ponte Ginori;
   d) al Comune di Castelfranco di Sotto, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per la costruzione della nuova pista di atletica;
   e) al Comune di Agliana, fino a un massimo di euro 169.800,00 per l'anno 2026, per lavori di adeguamento delle recinzioni dei campi sportivi sussidiari dello Stadio comunale;
   f) al Comune di Firenze, fino a un massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2026, per la sistemazione di palloni pressostatici di copertura impianto della Piscina comunale "Paolo Costoli".

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.789.800,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026, secondo la seguente ripartizione:
   a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.400.000,00;
   b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 600.000,00;
   c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 300.000,00;
   d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 300.000,00;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 169.800,00;
f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 20.000,00.

Art. 6
Contributi straordinari in materia di viabilità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
   a) alla Città Metropolitana di Firenze, fino a un massimo di euro 3.200.000,00 per il triennio 2026-2028, per la progettazione di fattibilità tecnico economica relativa agli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale (SP) 107 "di Legri e del Carlone; (1)
   b) al Comune di Empoli, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per il biennio 2027 – 2028, per la realizzazione di un lotto funzionale della circonvallazione sud del capoluogo;
   c) al Comune di Pontassieve, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.400.000,00 per l'anno 2027, per il restauro, mediante la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento, del Ponte mediceo che collega le sponde della Sieve in corrispondenza degli abitati di Pontassieve e di San Francesco di Pelago;
   d) al Comune di Follonica, fino a un massimo di euro 658.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del sottopasso ferroviario di Via Leopardi;
   e) al Comune di Piombino, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per l'intervento di rifacimento del manto stradale di via Regina Margherita;
   f) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione del nuovo ponte pedonale sul Rio Rigutino, a valle della strada statale umbro-casentinese nella frazione di Rigutino;
   g) al Comune di Cascina, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2026, per l'illuminazione, ai fini della sicurezza stradale, del Ponte sulla SP 31 Cucigliana/Lorenzana e del ponte sulla SP 24 "Arnaccio/Calci", di raccordo tra i Comuni di Cascina e Vicopisano.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. La concessione del contributo di cui al comma 1, lettera b), è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra la Regione e il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 8.288.000,00, si fa fronte come segue:
   a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;
   b) per gli interventi di cui al comma 1, lettere da b) a g), con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, se-condo la seguente ripartizione:
      1. per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2027 ed euro 300.000,00 per l'anno 2028;
      2. per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.400.000,00 per l'anno 2027;
      3. per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 658.000,00 per l'anno 2026;
      4. per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026;
      5. per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026;
      6. per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2026. (2)

Art. 7
Contributi straordinari per interventi in materia di edilizia e infrastrutture civiche

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
   a) al Comune di Pietrasanta, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026, per il completamento delle opere di restauro del Palazzo Moroni, già sede del Museo archeologico della Versilia;
   b) al Comune di San Godenzo, fino a un massimo di euro 360.000,00 per il triennio 2026-2028, ***(4)*** per i lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del Palazzo storico del Campana;
   c) al Comune di Massa e Cozzile, fino a un massimo di euro 320.000,00, di cui euro 256.000,00 per l'anno 2026 ed euro 64.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese per la riqualificazione e ristrutturazione di Piazza della Resistenza nella frazione di Margine Coperta;
   d) al Comune di Scandicci, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per interventi di rinnovamento strutturale e funzionale del palazzetto comunale;
   e) al Comune di Portoferraio, fino a un massimo di euro 290.000,00 per l'anno 2026, per i lavori di restauro del cortile interno, ingresso e locali piano primo del Palazzo della Biscotteria;
   f) al Comune di Casola in Lunigiana, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra comunale Casola capoluogo;
   g) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per efficientamento energetico della palestra dell'Istituto comprensivo statale "Cesalpino";
   h) al Comune di Casciana Terme Lari, fino a un massimo di euro 95.000,00 per l'anno 2026, per interventi di restauro al Palazzo Poggi sede dello stabilimento termale;

i) al Comune di Firenze, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del vialetto di accesso all'impianto di calcio di Mantignano;

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.075.000,00, si fa fronte per euro 1.141.000,00 per l'anno 2026, euro 344.000,00 per l'anno 2027 ed euro 40.000,00 per l'anno 2028(4) con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 400.000,00 per l'anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale", e per euro 150.000,00 per l'anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026;
b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 360.000,00 di cui euro 40.000,00 per l'anno 2026, euro 280.000,00 per l'anno 2027 ed euro 40.000,00 per l'anno 2028 ; ***(4)***
c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 320.000,00, di cui euro 256.000,00 per l'anno 2026 ed euro 64.000,00 per l'anno 2027;
d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026;
e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 290.000,00 per l'anno 2026;
f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026;
g) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026
h) per l'intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 95.000,00 per l'anno 2026;
i) per l'intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2026.

Art. 8

Contributo straordinario al Comune di Arezzo per intervento di sistemazione di una scarpata

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arezzo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, per lavori di sistemazione di una scarpata in località Giovi, in prossimità del campo di calcio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Arezzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 9

Contributo straor dinario al Comune di Calci per la messa in sicurezza e valorizzazione della Piazza Giuseppe Verdi in Castelmaggiore

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calci un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2026, per la messa in sicurezza e valorizzazione della storica piazza Giuseppe Verdi in Castelmaggiore.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Calci, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 10

Contributi straordinari per cimiteri pubblici

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Villafranca in Lunigiana, fino a un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del cimitero di Fornoli;
b) al Comune di Signa, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, per messa in sicurezza e riqualificazione strutturale del cimitero di San Mauro a Signa.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 11

Contributi straordinari per illuminazione pubblica

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per estensione, potenziamento o sostituzione di impianti di illuminazione pubblica, fino a un massimo complessivo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Piombino, fino a un massimo di euro 200.000,00;
b) al Comune di Chianni, fino a un massimo di euro 100.000,00;
c) al Comune di Monte San Savino, fino a un massimo di euro 70.000,00.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 370.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio, Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 12
Contributi straordinari per parcheggi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Santa Maria a Monte, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per interventi di riqualificazione del parcheggio auto Asilo Nido;
b) al Comune di Bibbiena, fino a un massimo di euro 175.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell'ambito della riqualificazione dell'area sita presso l'ex lanificio di Soci;
c) al Comune di Greve in Chianti, fino a un massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di un parcheggio pubblico nella frazione Passo dei Pecorai.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 538.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 13
Contributi straordinari per interventi di rigenerazione urbana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Lucca, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2026, per lavori di realizzazione e riqualificazione dei parchi di quartiere della corona verde che circonda il centro storico di Lucca;
b) al Comune di Barga, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2026, per il completamento di interventi di riqualificazione delle strutture e delle aree esterne afferenti al Centro commerciale naturale di Fornaci di Barga;
c) al Comune di Rapolano Terme, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per ripristino delle mura nel centro storico in via Subborgo Garibaldi;
d) al Comune di Montecarlo, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per la valorizzazione del centro antico attraverso la rigenerazione urbana di area pubblica in località Fornace.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 350.000,00;
b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 350.000,00;
c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 300.000,00;
d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00.

Art. 14
Contributi straordinari al Comune di Pontremoli per interventi di rigenerazione urbana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 712.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) fino a un massimo di euro 512.000,00, per la riqualificazione delle aree esterne e coperture ex Terni, e Istituti comprensivi "Tifoni" e "Malaspina";
b) fino a un massimo di euro 200.000,00, per la riqualificazione del centro storico, del mattatoio comunale e dei selciati frazionali. ***(3)***

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla integrazione dell'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2026, n. 539, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2026, n. 12 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028), ai fini della disciplina delle risorse aggiuntive stanziate dalla medesima. (3)

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 712.000,00, di cui euro 627.200,00 per l'anno 2026 ed euro 84.800,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 512.000,00, di cui euro 427.200,00 per l'anno 2026 ed euro 84.800,00 per l'anno 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026. (3)

Art. 15

Contributo straordinario al Comune di Fiesole per opere di manutenzione di piazza Etrusca e delle aree limitrofe nella frazione di Compiobbi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fiesole un contributo straordinario, fino un massimo di euro 121.487,75 per l'anno 2026, per le opere di manutenzione di piazza Etrusca e delle aree limitrofe presso la frazione di Compiobbi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Fiesole, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 121.487,75 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 16

Misure urgenti a sostegno d el Comune di Larciano colpito dall'evento atmosferico del 17 novembre 2025

1. Al fine di sostenere il territorio del Comune di Larciano, colpito da una tromba d'aria il 17 novembre 2025, a causa della sua eccezionale intensità e dei danni arrecati ai beni immobili, pubblici e privati, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2026, a concedere al Comune di Larciano un contributo straordinario, così suddiviso:
   a) euro 90.000,00 da destinare ai nuclei familiari che, alla data dell'evento di cui al comma 1, siano titolari di diritti reali sui beni immobili danneggiati dal medesimo;
   b) euro 10.000,00 per i beni immobili pubblici di proprietà del Comune danneggiati dall'evento.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a):
   a) riveste carattere forfettario ed è finalizzato al ripristino dei beni immobili danneggiati, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare;
   b) è cumulabile con il contributo previsto in eventuali analoghi provvedimenti comunali o nazionali;
   c) è assegnabile una sola volta a ciascun nucleo familiare, anche se la domanda è stata presentata per più beni immobili.
3. Ove sugli immobili di cui al comma 1, lettera a), vi sia, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, il beneficiario del contributo può essere anche il soggetto titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.
4. Il Comune di Larciano:
   a) definisce, relativamente alla erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera a), con propri atti e nel rispetto del presente articolo, le modalità per la presentazione delle domande nonché le condizioni e le modalità di assegnazione del contributo medesimo, di liquidazione nei confronti dei nuclei beneficiari e di successivo controllo, anche a campione;
   b) può utilizzare eventuali economie derivate dalla gestione del contributo di cui al comma 1, indistintamente, per entrambe le finalità del comma medesimo, fino all'importo massimo complessivo di euro 100.000,00.
5. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di erogazione del contributo di cui alla presente legge, in favore del Comune di Larciano, da effettuarsi su richiesta di quest'ultimo, nel rispetto della spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2026.
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 17

Valorizzazione della golena dal tratto d'Arno da Pisa alla foce

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), i soggetti le cui aree ricadono nell'ambito di applicazione del protocollo d'intesa di cui alla delibera della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1268, possono presentare istanza di concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), entro il 30 giugno 2026.

Art. 18

Contributi straordinari per interventi di contra sto a movimenti franosi o di messa in sicurezza dagli stessi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
   a) al Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 427.000,00 per l'anno 2026, per il secondo lotto dei lavori di consolidamento di movimenti franosi lungo via Valdi e la frazione di Sammommè;
   b) al Comune di Massa, fino a un massimo di euro 290.000,00 per l'anno 2026, di cui:
      1) fino a un massimo di euro 200.000,00, per l'intervento recupero e la messa in sicurezza delle vie di accesso alla zona del Candia attraverso le "strade bianche";
      2) fino a un massimo di euro 90.000, per l'intervento di messa in sicurezza attraverso il consolidamento di un versante della montagna massese e la regimentazione delle acque meteoriche in località Bergiola.
   c) al Comune di Tresana, fino a un massimo di euro 115.000,00 per l'anno 2026, per interventi di drenaggio idonei a contrastare

un movimento franoso in località Castello di Tresana sulla strada comunale a monte dell'incrocio con la SP 61 di Canossa;

d) al Comune di Licciana Nardi, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, per il ripristino della strada comunale Varano/Ripola interessata da un movimento franoso.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 932.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 19

Contributo straordinario al Comune di Orbetello per lavori di ripristino delle strutture di protezione della foce armata del canale di Santa Liberata

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Orbetello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per lavori di ripristino delle strutture di protezione della foce armata del canale di Santa Liberata.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Orbetello, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 20

Contributo straordinario al Comune di San Giovanni Valdarno per lavori sul CinemaTeatro Bucci

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni Valdarno un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2026, finalizzato a sostenere lavori di miglioramento del Cinema-Teatro Bucci.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la Regione e il Comune di San Giovanni Valdarno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo complessivo di euro 800.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 21

Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Grosseto, fino a un massimo di euro 607.061,00 per l'anno 2026, secondo la seguente ripartizione:

1) fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione del Museo archeologico;

2) fino a un massimo di euro 207.061,00 per l'anno 2026, per lavori di riqualificazione del parco della Rimembranza, Bastione Rimembranza e Mura medicee;

b) al Comune di Monte Argentario, fino a un massimo di euro 118.139,00 per l'anno 2026, per il completamento dei lavori di recupero funzionale dell'ex Asilo "Ricasoli" a Porto Ercole, con l'obiettivo di restituire all'edificio una piena fruibilità pubblica, adeguandolo alle nuove destinazioni d'uso culturali e associative previste dal programma comunale di valorizzazione del patrimonio edilizio.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 725.200,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino a un massimo di euro 400.000,00;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino a un massimo di euro 207.061,00;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 118.139,00.

Art. 22

Contributi straordinari per palestre scolastiche

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Pietrasanta un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 400.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico di Marina di Pietrasanta;

b) alla Provincia di Massa-Carrara,***(5)*** fino a un massimo di euro 480.000,00 per l'anno 2026, per lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all'Istituto "Zaccagna" di Carrara;

c) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2026, per la riqualificazione della palestra dell'Istituto comprensivo "Piero Della Francesca".

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro economico allegato all'atto di approvazione dei progetti

esecutivi degli interventi di cui al comma 1.

3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale, a seguito di presentazione di richiesta da parte dell'ente, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dai relativi giustificativi di spesa.

4. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. Il contributo di cui al comma 1, lettera a) è rendicontato entro il 31 dicembre 2027, i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza di tali termini la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata. ***(6)***

6. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 930.000,00 per l'anno 2026 e di euro 400.000,00 per l'anno 2027, ***(7)*** si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:
   a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 400.000,00 per l'anno 2027;
   b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 480.000,00 per l'anno 2026;
   c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2026.

Art. 23

Contributo straordinario per il completamento delle opere relative all'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del Liceo scientifico "A. Vallisneri" di Lucca

1. Al fine di sostenere gli enti in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Lucca un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per il completamento delle opere relative all'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del Liceo scientifico "A. Vallisneri" di Lucca.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui al precedente comma.

3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale, a seguito di presentazione di richiesta da parte dell'ente, accompagnata dai SAL e dai relativi giustificativi di spesa.

4. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.

6. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.

Art. 24

Contributo straordinario al Comune di Bagno a Rip oli per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della nuova mensa della Scuola Marconi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagno a Ripoli un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella nuova mensa della scuola Marconi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bagno a Ripoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.".

CAPO II
Disposizioni finali

Art. 25

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 17 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla stessa si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2026 – 2028, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026 –2028).

Art. 26
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

NOTE

1. Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 9.
2. Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 9.
3. Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 10.
4. Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 16.
5. Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2026, n. 18, art. 4.
6. Comma così sostituito con l.r. 31 luglio 2026, n. 18, art. 4.
7. Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2026, n. 18, art. 4.